

## ISCRIZIONI: CHE FARE?

### PREMESSA

Con la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 il MIUR ha dettato le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2009-2010.

La circolare precisa che nell'attuale periodo di revisione e di riordino del sistema scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un'accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, concorrono e collaborano all'annuale incombenza delle iscrizioni.

Per l'anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con riferimento alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità.

Questa affermazione è posta a giustificazione di un'iniziativa molto discutibile sul piano della legittimità, che si basa sulla convinzione, maturata all'interno dell'amministrazione, che al momento dell'avvio delle operazioni di iscrizione il regolamento che introduce le nuove disposizioni riguardanti la scuola dell'infanzia e il ciclo primario sarà stato definitivamente approvato ed entrato in vigore.

Convinzione opinabile, dati i tempi necessari per l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato, l'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (con il conseguente periodo di 15 giorni di "vacatio legis").

Alla circolare 4 sono allegati i modelli da sottoporre alle famiglie per l'espressione delle preferenze in ordine al modello orario.

Tali modelli sono puramente indicativi e le istituzioni scolastiche possono adeguarne i contenuti alla propria offerta formativa.

Soprattutto non riteniamo che le scuole possano riprodurre pedissequamente l'indicazione secondo la quale le famiglie devono indicare "*in ordine di preferenza*" (e quindi indicare tutti i 4 modelli secondo una graduatoria) il modello orario: le famiglie, a nostro avviso, hanno il diritto di indicare il modello che desiderano, senza opzioni alternative che potrebbero vincolarle nel momento in cui, sulla base dell'organico assegnato, le scuole dovranno confermare o meno le scelte effettuate dai genitori dei bambini iscritti.

\* \* \*

## 1. SCUOLA DELL'INFANZIA

- Si ripristina la facoltà di chiedere l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2010, pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate nelle singole situazioni. In proposito si invitano i Direttori Regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, a stabilire intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi *"tavoli di confronto"* volti ad accertare l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti.
- Viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali, l'esperienza delle *"sezioni primavera"*, sia pure in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.
- Si consente, pur non essendo ancora vigente il regolamento di revisione dell'ordinamento della scuola dell'infanzia e del ciclo primario, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto. L'inserimento di tali bambini deve avvenire sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Ciò significa, a nostro avviso, che l'inserimento dei bambini *"anticipatari"* potrà avvenire (e solo in tal senso si può parlare di inserimento) nel caso in cui le sezioni siano state istituite, sulla base del numero minimo necessario di iscritti, e cioè di 18 bambini. Gli *"anticipatari"*, quindi, non possono concorrere a raggiungere il numero di iscrizioni necessarie per costituire la sezione. Si tratta, comunque, di una delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 112/08 riguardante la scuola dell'infanzia e il ciclo primario, disposizione che risulta, anche in questo caso, priva di legittimazione giuridica, dal momento che questa potrà essere riconosciuta soltanto nel momento dell'entrata in vigore del regolamento in questione.
- Per quanto riguarda l'orario di funzionamento la circolare precisa che normalmente le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

### NOTE

**Segnaliamo che, su nostra specifica richiesta, al punto 1.2 della circolare (*"Una scuola aperta e accogliente"*), rispetto alla bozza originaria è stata aggiunta nel testo definitivo la lettera d) che pone come ulteriore condizione per l'ammissione alla frequenza dei bambini *"anticipatari"* la *«valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza»***

## CHE FARE?

- Le questioni riguardanti la scuola dell'infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado, dall'apposita sezione nella quale deve essere articolato il collegio dei docenti unico. In tale sede, quindi, devono essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso – Vedi la nota precedente).
- Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l'iscrizione anticipata dei bambini alla scuola dell'infanzia, dando indicazioni non solo relative ai problemi organizzativi ma anche alle problematiche di natura pedagogica e didattica e alla fattibilità sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica e di sicurezza sul lavoro.
- Attivare, in riferimento alle iscrizioni anticipate, convenzioni con gli enti locali, richiamando l'intesa stipulata con l'ANCI il 3.10.2005, che si è impegnata a:
  - favorire l'attivazione di Intese locali (Istituzioni Scolastiche-Comuni) nelle quali, a seguito della verifica della possibilità di inserimento dei bambini più piccoli da parte del Comune, sulla base delle delibere del Collegio dei docenti, finalizzate all'accoglimento dei bambini di 2 anni e mezzo, se ne esplicitino le condizioni necessarie, sulla base dei parametri di seguito individuati:
  - fornire strutture edilizie, servizi e arredi adeguati ai bambini di 2 anni e mezzo;
  - mettere a disposizione spazi funzionali al movimento e al riposo dei piccoli;
  - fornire il servizio mensa con riguardo ad una alimentazione appropriata per bambini più piccoli;
  - erogare risorse finalizzate al miglioramento della qualità educativa.

L'Intesa ha previsto:

- inserimento di non più di tre bambini di 2 anni e mezzo in sezioni con un massimo di 19 bambini;
- qualora l'Istituzione Scolastica preveda l'organizzazione di sezioni omogenee per età, la sezione dei "treenni" che accoglie anche i bambini di 2 anni e mezzo potrà avere un numero massimo di 15 bambini;
- in ogni caso, l'ulteriore inserimento di un bambino inferiore a 3 anni d'età, comporterà la riduzione di altri tre bambini per sezione;

- particolare attenzione sarà posta nella costituzione delle sezioni accoglienti bambini di 2 anni e mezzo, qualora vi sia la presenza di bambini diversamente abili. In tal caso potrà essere prevista una ulteriore riduzione;
- l'assicurazione di risorse finalizzate all'attivazione di una formazione che sostenga gli insegnanti impegnati nel progetto educativo sull'anticipo;

L'entrata in vigore del regolamento vincola l'inserimento dei bambini anticipatori a tre sole condizioni: disponibilità dei posti, accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni, superando il regime sperimentale previsto dal decreto 59. Pertanto i contenuti dell'intesa potrebbero perdere la loro natura vincolante, fatto salvo il potere delle istituzioni scolastiche di determinare – in relazione alla situazione specifica – le condizioni di accoglienza dei bambini “anticipatori” che si ritengono più adeguate, a garanzia del corretto funzionamento delle sezioni interessate e dell'efficacia dell'inserimento.

\* \* \*

## **2. SCUOLA PRIMARIA**

Nel disciplinare le iscrizioni alla scuola primaria, la circolare 4/2009, oltre a confermare l'applicazione degli anticipi, prevede che le classi prime debbano essere organizzate secondo il modello previsto dall'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell'organico assegnato, fatta salva la quota relativa al tempo pieno a 40 ore.

### **NOTE**

**Anche queste disposizioni costituiscono un'anticipazione delle norme contenute nel regolamento attuativo dell'articolo 4 del decreto 137, che richiede l'emanazione della norma secondaria per consentire l'effettiva applicazione del nuovo modello organizzativo delle prime classi costituite dal 1° settembre 2009. Si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza in merito alla legittimità della circolare del disporre su queste materie.**

**La circolare si incentra anche – toccando una materia estranea alle disposizioni sulle iscrizioni, dal momento che questa riguarda le sole classi prime – sul funzionamento delle classi successive, affermando che:**

- **le classi successive alla prima continuano a funzionare nell'anno scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:**

- a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza presenze;
- b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2004, senza presenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
- c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza presenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

Ovviamente l'affermazione relativa alla soppressione delle presenze - che già costituisce, nel testo del regolamento licenziato dal Consiglio dei Ministri il 18 gennaio (ora in via di emanazione), una forzatura rispetto alla delega contenuta nel decreto-legge 137/08 - rientra nelle "anticipazioni" indebite contenute nella CM.

La circolare tocca anche la materia degli organici della scuola primaria, ovviamente estranea alle competenze di questo provvedimento, per affermare che *"In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell'eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantita, inoltre, l'attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico"*. Questa ulteriore intrusione indica chiaramente come il MIUR abbia inteso utilizzare questo provvedimento come una sorta di direttiva generale sull'avvio delle nuove disposizioni regolamentari sulla scuola primaria, invitando ad un immediato adeguamento ad esse – ancorché non ancora vigenti – le istituzioni scolastiche interessate.

## CHE FARE?

- Pur trovandosi al momento di fronte ad un provvedimento di dubbia legittimità, a causa dell'anticipazione di istruzioni riguardanti innovazioni non ancora vigenti, le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dettate dalla CM 4/09. Come è ormai prassi consolidata, è opportuno che si proceda a svolgere incontri con i genitori dei bambini che si iscriveranno alle prime classi per illustrare le conseguenze delle scelte del modello orario rispetto alla potenziale offerta formativa.
- Se il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2009/10 è stato già predisposto, dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni, cercando di utilizzare al massimo gli strumenti che l'autonomia scolastica mette a disposizione del collegio dei docenti per limitare gli effetti stravolgenti del nuovo modello organizzativo.

- Chiarire con i genitori quali sono le condizioni per consentire l'iscrizione anticipata dei bambini alla scuola primaria, dando indicazioni non solo relative ai problemi organizzativi ma anche alle problematicità di natura pedagogica e didattica. Laddove esistono progetti di continuità con la scuola dell'infanzia, si può prevedere di rapportarsi alle famiglie che manifestino l'intenzione di iscrivere anticipatamente il bambino alla scuola primaria, per verificare l'opportunità di questa scelta.
- Naturalmente se la famiglia chiede l'iscrizione anticipata e conferma la scelta, la scuola deve comunque rispettare la volontà espressa in sede di domanda di iscrizione.
- Si deve precisare che per le classi successive alle prima la determinazione degli organici è prevista sulla base media di 30 ore settimanali, fatta salva la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e dell'eventuale necessità del tempo mensa, che non è compreso, quindi, nella media oraria considerata per definire la consistenza organica di istituto.
- Pur essendo previsto per il tempo pieno un funzionamento senza compresenze, la circolare 4 precisa che deve essere comunque assicurata l'assistenza alla mensa.
- Per quanto riguarda l'iscrizione di alunni di nazionalità non italiana, i collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico di istituto.

\* \* \*

### **3. SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

- a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
- b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all'impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.
- c) Le famiglie interessate potranno esprimere l'opzione, in sede di iscrizione alla prima classe – e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado – affinché il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (*"inglese potenziato"*).

Questa possibilità contrasta con i filoni fondamentali della politica dell'Unione Europea in materia di multilinguismo, attuativi degli obiettivi di Lisbona 2000 (vedi da ultimo la comunicazione del 3 luglio 2008 della Commissione Europea in materia di miglioramento delle competenze per 21 ° secolo).

## NOTE

**Sono anticipate anche per questo ordine di scuola le innovazioni contenute nel regolamento sul primo ciclo.**

## CHE FARE?

Alle famiglie deve essere prospettato il nuovo modello di funzionamento, tenendo comunque conto, per quanto riguarda il tempo prolungato, che il regolamento prevede complessivamente di destinare a questo modello 38 ore settimanali (v. art. 5, comma 9). Ciò fa presumere che la dotazione organica di istituto sarà definita su questa base e non sulle 36 ore "ordinarie".

\* \* \*

## 4. SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, sono confermati per l'anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell'istruzione artistica, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.

Si rammenta che l'obbligo di istruzione potrà essere soddisfatto anche attraverso i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto ministeriale 29.11.2007, applicativo dell'articolo 1, comma 624, della legge 296/2006.

\* \* \*

## 5. ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

La circolare 4, nel rilevare che la presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, precisa che dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l'iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni.

In tale ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

## Assegnazione alle classi

In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell'assegnazione dell'alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all'età, tenendo conto, come espressamente previsto dall'art. 45, comma 2 del dPR n. 394/1999, dei criteri di seguito riportati:

- a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
- b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
- c) corso di studi eventualmente seguito;
- d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Per gli alunni stranieri non soggetti all'obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell'art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, che così recita: *“subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”*.

I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico di istituto.

Occorre comunque che l'inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l'istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.

Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d'anno, come previsto dal comma 1 dell'art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, si raccomanda l'adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l'istituzione scolastica, un'efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana.

Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d'anno di stranieri (art. 45, comma 2, dPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.



Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell'istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l'approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).

### **Accordi di rete e intese territoriali**

È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un'equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr. DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, commi 3 e 5).

I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.

Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l'offerta di servizi scolastici risultano equamente distribuite.

Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l'attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.

Si rivela poi di fondamentale importanza l'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

### **NOTE**

**Pur essendo pienamente condivisibile sul piano dei principi la doverosa attenzione per l'inserimento degli alunni stranieri, non si comprende come possano essere concretamente realizzate queste iniziative dal momento che la totale soppressione delle compresenze nella scuola primaria non offre spazi orari adeguati alla programmazione e alla realizzazione di questi specifici interventi.**